

Identità e funzioni delle riviste pubblicistiche *

SABINO CASSESE**

Data della pubblicazione sul sito: 18 ottobre 2021

Suggerimento di citazione

S. CASSESE, *Identità e funzioni delle riviste pubblicistiche*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione di un intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* "Sull'identità e la funzione di una rivista costituzionalistica, oggi", che si è tenuto il 30 settembre 2021. Le tre relazioni introduttive di Augusto Barbera, Carlo Fusaro ed Enrico Grosso saranno pubblicate nel n. 4/2021 di *Quaderni Costituzionali*. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: www.radioradicale.it/scheda/648582/sullidentita-e-la-funzione-di-una-rivista-costituzionalistica-oggi.

** Professore emerito di Diritto amministrativo nella Scuola normale superiore, Pisa; direttore della *Rivista trimestrale di diritto pubblico*. Indirizzo mail: nlupo@luiss.it.

È importante interrogarsi su identità e funzioni delle riviste pubblicistiche, e quindi del diritto pubblico. Ho contribuito con numerosi scritti, in tutti i decenni del quarantennio di vita di *Quaderni costituzionali*, e lo faccio quindi con particolare interesse.

Il diritto costituzionale e il costituzionalismo hanno svolto una funzione attrattiva nei confronti del diritto pubblico, a cui assicurano le tavole fondative. Basta pensare all'espansione della giustizia costituzionale, e, in termini comparativi, all'ambito sul quale si estende una rivista costituzionalistica comparata come *Icon - International Journal of Constitutional Law*.

Ma la scienza del diritto costituzionale italiana - come quella del diritto amministrativo nella prima parte della sua vita - si è fatta affascinare dal giudice ed è quindi oggi dominata da commenti di giurisprudenza. Sono assenti o poco coltivati temi come - faccio solo pochi esempi - quello del ruolo dei partiti e dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro nella Costituzione e nel sistema politico, quello della "governance", quello della divisione dei poteri, quello della trasformazione interna delle assemblee parlamentari, quello delle norme costituzionali "dimenticate". Senza una attenzione riservata a temi come questi, che riguardano l'impianto costituzionale, la cronaca prende la mano alla storia, la pratica prende la mano alla teoria, il dettaglio prende la mano all'insieme.

Inoltre, questo processo di giurisdizionalizzazione è destinato ad accentuarsi con lo sviluppo di un diritto costituzionale esterno accanto a quello interno. Questo finisce per arricchire ed accecare gli studi diritto costituzionale.

Agli studi di diritto costituzionale, in Italia, erano aperte, da circa un secolo, due strade, quella segnata da Carlo Esposito nel 1934 con il suo libro sulla validità delle leggi e quella segnata, solo sei anni dopo, da Costantino Mortati con il suo libro sulla costituzione in senso materiale. La prima poneva l'enfasi sul controllo giurisdizionale, la seconda sul ruolo delle forze sociali e politiche. Nonostante la proposta di Leopoldo Elia di separare due branche, il "constitutional law" e il "government", la prima strettamente giuridica, la seconda permeata di politologia, le due componenti della tradizione costituzionalistica sono rimaste unite, ma la prima ha avuto la prevalenza sulla seconda.

Negli Stati Uniti è stato proposto "to take the constitution away from the courts". In Italia, occorre arricchire lo studio del diritto costituzionale anche con quei temi che sono lontani dalla giurisprudenza costituzionale.

Per questi motivi penso che occorra oggi essere ambiziosi, non confinarsi in particolari aree solo perché su queste si pronunciano i giudici. Se privatisti come Rodotà parlano della costituzionalizzazione di una parte del diritto privato, questa è anche patrimonio del diritto pubblico. Occorre non ambire a una maggiore presenza nello spazio pubblico, ma cercare di rivolgersi alla comunità epistemica per far progredire la scienza su quei campi nei quali non c'è la guida sicura della giurisprudenza e ci si deve muovere superando i confini del diritto e dello stretto

metodo giuridico. Occorre sfruttare la moltiplicazione delle riviste per alimentare il dibattito tra studiosi (sono troppe poche le recensioni). Occorre evitare di far sboccare il pluralismo solo nel procedimento che serve a sequenzializzare le attività, ma al quale sfugge il momento della decisione collettiva. Occorre superare l'impianto epistemologico delle scienze ottocentesche che circoscriveva e divideva per meglio possedere gli oggetti e migliorarne la conoscenza, mentre oggi dobbiamo riunire quello che una volta era stato separato. Occorre, infine, partecipare al dibattito metodologico in svolgimento in tanti altri paesi: penso in particolare a quello avviato in Francia con l'articolo del 2015 di Jean Marie Denquin su *Penser le droit constitutionnel?* che poi è diventato, nel 2019, un libro dallo stesso titolo, pubblicato dall'editore Dalloz, anche sulla scia dei contributi di Maurice Duverger, e in particolare di quello del 1951 sul partito politico, che ha riflettuto sulle interazioni tra diritto costituzionale e scienza politica, sulle distinzioni interne al diritto costituzionale e sui rapporti tra diritto costituzionale e costituzionalismo.